

REGOLAMENTO (CE) N. 847/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2001

che fissa i limiti d'intervento per i cavolfiori, le pesche, le nettarine e le uve da tavola per la campagna 2001/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 718/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede la fissazione di un limite d'intervento qualora il mercato di un prodotto ivi elencato all'allegato II manifesti o rischi di manifestare squilibri che determinano o possono determinare un volume eccessivo di ritiri. Una simile situazione rischierebbe di creare difficoltà finanziarie per la Comunità.
- (2) Il regolamento (CE) n. 931/2000 della Commissione⁽³⁾ ha fissato un limite d'intervento per i cavolfiori, le pesche, le nettarine e le uve da tavola per la campagna 2000/2001. Per questi prodotti ricorrono i requisiti di cui all'articolo 27 succitato ed è quindi necessario fissare limiti d'intervento per i cavolfiori, le pesche, le nettarine e le uve da tavola per la campagna 2001/2002.
- (3) Per ciascun prodotto è opportuno fissare il limite d'intervento in funzione di una percentuale della produzione media destinata al consumo allo stato fresco con riferimento alle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili i dati. È altresì necessario stabilire per ciascun prodotto il periodo di cui tener conto per valutare il superamento del limite d'intervento.
- (4) In applicazione dell'articolo 27 succitato, il superamento del limite d'intervento comporta una riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro nel corso della campagna successiva a quella del superamento. È opportuno stabilire le conseguenze del superamento per ciascuno dei

prodotti suddetti e fissare una riduzione proporzionale all'entità del superamento rispetto alla produzione.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2001/2002 sono fissati i seguenti limiti d'intervento:

— cavolfiori:	112 200 tonnellate
— pesche:	232 000 tonnellate
— nettarine:	85 600 tonnellate
— uva da tavola:	160 900 tonnellate.

Articolo 2

Per i prodotti elencati all'articolo 1, il superamento del limite d'intervento è valutato in base ai ritiri effettuati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2001 e il 28 febbraio 2002.

Articolo 3

Se per uno dei prodotti elencati all'articolo 1 il quantitativo oggetto di ritiri nel corso del periodo indicato all'articolo 2 supera il limite stabilito all'articolo 1, l'indennità comunitaria di ritiro, fissata in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2200/96, viene ridotta, nel corso della campagna di commercializzazione successiva, proporzionalmente all'entità del superamento rispetto alla produzione sulla cui base è stato calcolato il limite.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 108 del 5.5.2000, pag. 7.